



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 101 IN DATA 07-03-2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L'IMMEDIATA CHIUSURA DEL PARCO DI VILLA OLMO COMO E PER L'ABBATTIMENTO DI UN ALBERO IVI PRESENTE (Faggio Apendula identificato con n. 0289)

Il Direttore

Il Sindaco

A seguito di segnalazione ricevuta da parte del Comando di Polizia Locale in data odierna avente ad oggetto il crollo di un albero all'interno delle serre del Parco di Villa Olmo personale tecnico dei Settore 11, 9 e 12 supportati dall'agronomo Dott. Ettore Frigerio nonché dai tecnici della Società F.Lli Cortinovis S.N.C. Di Fabrizio E Mirko Cortinovis è intervenuto per accertare lo stato dei luoghi. Sul posto interveniva anche squadra del Comando dei vigili del fuoco di Como il quale comunicava di aver redatto apposito fonogramma in corso di trasmissione all'Ente;

Il personale accertava la presenza di un albero crollato all'interno del Parco e di un'ulteriore albero Faggio Apendula identificato con numero 0289 a gravissimo rischio crollo;

Atteso che detta situazione in base ai rilievi dei tecnici ivi presenti, costituisce un reale, concreto ed immediato pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose all'interno del Parco della Villa e delle serre storiche sottostanti la chioma dell'albero;

Riscontrato, altresì, che per scongiurare il rischio di grave ed imminente pericolo a cose e persone è necessario procedere all'immediato abbattimento dell'albero sopra meglio identificato attività che verrà eseguita dalla società F.Lli Cortinovis S.N.C. Di Fabrizio E Mirko Cortinovis che interverrà oggi stesso in regime di somma urgenza;

Acquisito il parere dell'agronomo dott. Ettore Frigerio che ha effettuato il sopralluogo congiuntamente al direttore del Settore 11 Verde parchi e del direttore del settore ambiente;

Ravvisata quindi la necessità di adottare la presente Ordinanza contingibile e urgente al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità nonché preservare l'integrità e la conservazione delle serre storiche di Villa Olmo tutelate ai sensi del Codice per i beni culturali.

VISTI

- l'art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale autorità locale;
- il parere positivo di regolarità tecnica - amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Dirigente del Settore 11 Verde Parchi e Giardini ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni.

ORDINA

- 1) L'immediata chiusura del Parco di Villa Olmo fino al completamento dei lavori di abbattimento dell'albero Faggio Apendula identificato con numero 0289 nonché di rimozione della pianta già al suolo, lavori che verranno eseguiti in regime di massima urgenza da parte della società F.Lli Cortinovis S.N.C. Di Fabrizio E Mirko Cortinovis al fine di eliminare qualsiasi grave fonte di pericolo ora in essere e a persone e cose
- 2) L'immediata esecuzione dei lavori sopra meglio descritti da parte della società F.Lli Cortinovis S.N.C. Di Fabrizio E Mirko Cortinovis in regime di somma urgenza.

La presente Ordinanza:

- Viene resa nota tramite la pubblicazione per 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio del Comune di Como, nonché sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013;
- Viene trasmessa alla Polizia Locale, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, al comando dei carabinieri forestali, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio quali Organi deputati alla vigilanza relativa al rispetto della presente;

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che l'Ufficio competente è il Settore 11 Verde Parchi e Giardini, il cui Dirigente responsabile è l'Arch. Giuseppe Ruffo e che presso il medesimo Ufficio è possibile prendere visione degli atti.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano, entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.);
- straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (CENTOVENTI) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.).

Il Direttore

Arch. Giuseppe Ruffo

Atto originale ORDINANZE numero 101 del 07-03-2024 firmato digitalmente da ALESSANDRO RAPINESE il 07-03-2024 ora 11:54:20 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 4d1b23945e279e4126afb4a638e9fcfb

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 07-03-2024

Il Responsabile del servizio

Ruffo Giuseppe



Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L'IMMEDIATA CHIUSURA DEL PARCO DI VILLA OLMO COMO E PER L'ABBATTIMENTO DI UN ALBERO IVI PRESENTE (Faggio Apendula identificato con n. 0289)** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 07-03-2024 al 21-03-2024.

Como, 25-03-2024

Il Responsabile

Consiglia Mello



UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealboptorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 101 del 07-03-2024 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 25-03-2024 ora 15:29:04 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL

D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 08fdb5ed1b660a9fd3014d5c7d1b26b4



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 114 IN DATA 14-03-2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE A CAUSA DI UN EVENTO FRANOSO AVVENUTO IN DATA 11 MARZO 2024 IN COMO, NELLA STRADA COMUNALE DI VIA [REDACTED] MESSA IN SICUREZZA VERSANTE CONTRADDISTINTO AI MAPPALI [REDACTED]

Il Sindaco

IL SINDACO

Premesso che:

a seguito di richiesta di intervento da parte del Comando della Polizia Locale di Como in data 11 marzo 2024 e relazione di servizio trasmessa dallo stesso Comando in pari data con nr. Prot. 41/2024/R.D.S relativa a caduta di albero e evento franoso occorso in Via [REDACTED] personale del Settore nr. 9 e 12 del Comune di Como interveniva d'urgenza riscontrando la presenza di materiale detritico derivante dallo scoscendimento di una porzione del versante di monte in corrispondenza del [REDACTED] Contestualmente venivano attivate ricerche relativamente alla proprietà dei mappali interessati che venivano successivamente ricondotti al [REDACTED]

- Veniva disposta da parte della Polizia Locale di Como, a tutela della pubblica incolumità, l'immediata chiusura del tratto terminale di Via [REDACTED] compreso tra il Civico [REDACTED] e la Via [REDACTED] in entrambe i sensi di marcia;
- Interveneva, in nome e per conto della proprietà, lo Studio [REDACTED] [REDACTED] che provvedeva ad attivarsi nell'immediatezza a consentire l'accesso alle aree private con accesso da Via [REDACTED] sovrastanti il versante in frana per consentire l'ispezione del tratto sommitale.

Dato atto che:

- Come è stato possibile verificare nel corso dei sopralluoghi effettuati anche da monte, il ciglio della zona di coronamento si presenta in condizioni di stabilità precaria, con fenomeni di scavamento della coltre di copertura del versante sub verticale rimasta ancora in posto.
- Le condizioni di instabilità del ciglio di frana, con possibile coinvolgimento della porzione di versante a monte, configurano, come accertato dai tecnici di questo Settore e dagli agenti della Polizia Locale intervenuti in loco nell'immediatezza del fatto, una situazione di pericolo grave ed imminente per la zona sottostante e la sicurezza degli utenti; allo stato attuale, appare pertanto necessario il mantenimento del provvedimento di chiusura al transito del tratto di Via [REDACTED].

Visto il D.lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 50, comma 5 e l'art. 54, comma 2 del D.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso, al fine di consentire la riapertura della [REDACTED] in condizioni di sicurezza per gli utenti ed, in particolare, per la mobilità veicolare e ciclopeditone

ORDINA

Al Sig. [REDACTED]
[REDACTED]

di procedere con oneri a suo carico, con gli interventi di messa in sicurezza del versante sovrastante la Via [REDACTED] in corrispondenza dei **Mappali** [REDACTED] secondo le seguenti prescrizioni:

- 1) **Immediato** disaggio delle porzioni di versante che versano in precarie condizioni di stabilità senza compromettere elementi siti a monte o a valle e di conseguenza peggiorare le condizioni attuali;
- 2) **Immediato** posizionamento di teli impermeabili sul profilo di versante. Intercettazione delle acque meteoriche e discolo sulla sommità delle aree di pertinenza del fabbricato e impermeabilizzazione delle aree drenanti presenti nel giardino;
- 3) **entro 3 giorni** dalla notifica della presente ordinanza, comunicare il nominativo del tecnico referente che, in nome e per conto della proprietà curerà la progettazione e la direzione dei lavori degli interventi necessari per la messa in sicurezza permanente del versante;
- 4) **entro 10 giorni** dalla notifica della presente ordinanza, inviare allo Scrivente Settore 12 relazione a firma di tecnico abilitato relativo agli interventi eseguiti in adempimento ai punti 1), 2) e 3) e cronoprogramma degli interventi da mettere in atto;
- 5) **entro 15 giorni** dalla notifica della presente ordinanza, effettuare ogni ulteriore accertamento di carattere geotecnico e trasmettere una relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che identifichi e preveda la messa in atto (previa acquisizione di eventuali titoli e/o autorizzazioni edilizie e paesaggistiche) degli interventi di sistemazione del versante che dovranno prevedere, come minimo, la stabilizzazione della parete subverticale ed il ripristino della funzionalità di

ritenuta delle barriere paramassi coinvolte nello scoscendimento di materiale così assicurando la totale messa in sicurezza dell'area.

Si comunica che le spese già sostenute dal Comune di Como per la chiusura di Via [REDACTED] che verranno in seguito quantificate e comunicate dal Settore "Reti, Acque e Strade" dovranno essere rimborsate dal sig. [REDACTED]

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza così come previsto dal D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.

DISPONE

Di trasmettere copia dell'ordinanza: all'U.R.P., al Comando Polizia Locale, al Settore 9 Opere Pubbliche – Servizio Strade e R.F.I. Unità Linee Nord Milano all'indirizzo rfi-dpr-dtp.mi.uln@pec.rfi.it

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 13-03-2024

Il Responsabile del servizio

DI BARTOLO CIRO



Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE A CAUSA DI UN EVENTO FRANOSO AVVENUTO IN DATA 11 MARZO 2024 IN COMO, NELLA STRADA COMUNALE DI VIA [REDACTED] MESSA IN SICUREZZA VERSANTE CONTRADDISTINTO AI MAPPALI [REDACTED]**

[REDACTED] è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 14-03-2024 al 28-03-2024.

Como, 29-03-2024

Il Responsabile

Consiglia Mello



UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealboptetorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 114 del 14-03-2024 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 29-03-2024 ora 9:05:00 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL

D.LGS. 82/2005 IMPRONTA f2a0244e57d64fc9ca2b4d5eb8bbd7e6



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 140 IN DATA 10-04-2024

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER INTERDIZIONE IMMEDIATA ALLA CITTADINANZA DELL'UTILIZZO DEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI, DEI CIMITERI PUBBLICI CITTADINI E DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE A SEGUITO ALLERTA DI PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA N° 2024.57 DEL 09/04/2024.

Il Sindaco

Il Sindaco

Vista l'allerta di Protezione Civile di Regione Lombardia n° **2024.57 del 09/04/2024** ore 12:53 che prevede VENTO FORTE per la zona omogenea di allertamento IM-05 (BG-CO-LC) "Lario e Prealpi occidentali", con livello di criticità GIALLA ORDINARIA **per tutta la giornata del 10/04/2024;**

Tenuto conto che l'allerta della Protezione Civile Regionale per la zona omogenea di allertamento IM-5 in cui ricade il territorio di Como prevede lo scenario di rischio VENTO FORTE con il suggerimento ai Presidi territoriali di attivare una fase operativa minima di ATTENZIONE, cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di protezione civile, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi;

Ritenuto conseguentemente di dover adottare le necessarie misure di competenza al fine di scongiurare l'esposizione a possibili pericoli da parte della collettività derivanti dalla fruizione dei parchi e giardini e dei cimiteri cittadini, oltre che dei seguenti impianti sportivi:

- Campo Coni di via Canturina
- Campo sportivo di calcio via Ferabosco
- Campo Cruyff di via Leoni - Palestra Mariani di via Perti; - Palestra di Trecallo.

Considerato che nella fattispecie in esame sussistono le condizioni per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente, al fine di prevenire i pericoli per la pubblica e privata incolumità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 18/8/2000 del n. 267 che disciplinano l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale autorità locale;

- il parere positivo di regolarità tecnica - amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Dirigente del Settore 11 – Servizi Verde Parchi e Giardini nonché dal dirigente del Settore 6 - Servizi Amministrativi Cimiteriali” *ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni.*

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

L'interdizione immediata, fino al cessare dell'allerta meteo in corso alla cittadinanza, di tutti i Parchi e Giardini comunali, dei cimiteri pubblici cittadini e dei seguenti impianti sportivi: - Campo Coni di via Canturina;

- Campo sportivo di calcio via Ferabosco;
- Campo Cruyff di via Leoni;
- Palestra Mariani di via Perti;
- Palestra di Trecallo;

AVVERTE

Che il mancato rispetto, da parte dei destinatari della presente ordinanza, dei termini e delle modalità degli adempimenti indicati costituirà inadempienza e che, pertanto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità giudiziaria a norma dell'art. 650 C.P.;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Como ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 267 /2000;

Che la presente Ordinanza venga trasmessa, altresì:

- Al Comando di Polizia Locale
- Alla Questura
- Al Comando Prov.le dei VVF
- Alla Prefettura
- All'Albo Pretorio.

Di demandare al Comando di Polizia Locale e Protezione civile il controllo e la verifica degli adempimenti di cui alla presente Ordinanza;

INFORMA CHE

ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 6 - Servizi Amministrativi Cimiteriali.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 10-04-2024

Il Responsabile del servizio

Fazio Giovanni

Regolarita' tecnica ORDINANZE numero 140 del 10-04-2024 firmato digitalmente da GIOVANNI FAZIO il 10-04-2024 ora 10:09:08 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL

D.LGS. 82/2005 IMPRONTA fad420baaa203aec98ff6e20dc1120df



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 143 IN DATA 13-04-2024

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica nell'area di via Sportivi Comaschi e limitrofe

Il Sindaco

Il Sindaco

Premesso che: in data 13/04/2024 alle ore 18.00 circa in Como via Sportivi Comaschi civico 1 presso l'edificio pubblico "ex centro sportivo Muggiò" si verificava un incendio che richiedeva, causa il propagarsi dei fumi, l'intervento di più equipaggi adibiti al soccorso pubblico dei Vigili del Fuoco nonché del soccorso sanitario;

Ritenuto di: dover intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire intossicazioni delle vie aeree dei cittadini residenti in un'area cautelativa di intervento di almeno 200 mt dal luogo dell'incidente.

Considerato che: fatti salvi gli interventi di competenza degli organi preposti relativamente alla sorveglianza e il controllo dei casi accertati o sospetti di intossicazione, l'intervento principale per la prevenzione di intossicazione è la massima riduzione di esposizione della popolazione ai fumi

Preso atto della necessità di interventi tecnici da effettuarsi delle date susseguenti all'evento oggetto del presente provvedimento;

Visti l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e articolo 7 del D.lgs. 285/1992;

ORDINA

- a tutti i residenti, Amministratori Condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive insistenti **nel raggio di 200 metri in linea d'area dall'immobile ubicato in via Sportivi comaschi 1**, di restare al chiuso e tenere finestre e porte ben chiuse, sospendendo il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;

- la chiusura al traffico pedonale e veicolare della via Sportivi Comaschi nel tratto da Piazza atleti azzurri d'Italia a via Muggiò;

INFORMA CHE

La presente Ordinanza viene resa nota tramite:

1. la pubblicazione giorni all'Albo Pretorio del Comune di Como, nonché sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013;
2. trasmissione agli organi di informazione locale;

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che l'Ufficio competente è il settore ambiente ed il responsabile del procedimento di esecuzione è l'Architetto Luca Colombo, dirigente del settore ambiente del Comune di Como.

PRECISA CHE

il presente provvedimento resta in vigore per 36 ore salvo proroghe;

INFORMA CHE

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano, entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.);
- straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (CENTOVENTI) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.).

IL SINDACO
Alessandro RAPINESE

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Atto originale ORDINANZE numero 143 del 13-04-2024 firmato digitalmente da ALESSANDRO RAPINESE il 13-04-2024 ora 18:00:31 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 501e485e429dbd41346747165c3e3c3f

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 13-04-2024

Il Responsabile del servizio

Aiello Vincenzo

Regolarita' tecnica ORDINANZE numero 143 del 13-04-2024 firmato digitalmente da VINCENZO AIELLO il 13-04-2024 ora 17:56:53 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL
D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 47f501a55b4daf97e933a337facaf944



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 171 IN DATA 06-05-2024

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente a tutela della sicurezza a seguito di smottamento

Il Sindaco

Il Sindaco

Premesso che: in data 06.05.2024, alle ore 15.15 circa, in Como [REDACTED] si verificava uno smottamento di terreno che interessava il cantiere ivi posto con conseguente dilavamento di detriti sulla sede stradale;

Considerato che: in esito ai sopralluoghi effettuati da personale dei Vigili del Fuoco, dell'Area tecnica comunale e della Polizia Locale, la sede stradale risultava impraticabile ad ogni categoria di veicoli;

Ritenuto di: dover intervenire a tutela della sicurezza delle persone, delle cose e della circolazione stradale favorendo il ripristino dell'infrastruttura viaria e la messa in sicurezza dei sedimenti dove insistono le unità abitative;

Atteso che per i motivi di cui al capoverso precedente le famiglie residenti al civico [REDACTED] di via [REDACTED] venivano invitate a lasciare precauzionalmente la propria abitazione;

Visti l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e articolo 7 del D.lgs. 285/1992;

ORDINA

fino alla completa messa in pristino dello stato dei luoghi

- la chiusura al traffico pedonale e veicolare della via Torno, nel tratto compreso tra piazza Amendola e il confine Comunale. Sarà comunque garantito il transito ai residenti fino al civico 49;
- all'impresa titolare delle maestranze attualmente impiegate sul cantiere ove è avvenuto lo smottamento ed identificata nell'Impresa FOTI di Bulgarograsso, con responsabile sul posto

Geometra SPINI Renato, la rimessa in pristino nel più breve tempo possibile delle condizioni di sicurezza atte a garantire la circolazione e il rientro in casa dei cittadini coinvolti nell'evento;

- alle famiglie residenti in Como via [REDACTED], il rientro in abitazione solo a seguito di comunicazione delle Autorità competenti.

INFORMA CHE

La presente Ordinanza viene resa nota tramite:

1. la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Como, nonché sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013;
2. trasmissione agli organi di informazione locale;
3. notifica agli interessati

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che l'Ufficio competente è l'area tecnica ed il responsabile del procedimento di esecuzione è l'Architetto Luca Nosedà, dirigente della medesima area.

DEMANDA

Al Comando Polizia Locale, al servizio infrazioni edilizie, al servizio strade ed alle F.F.O.O. la vigilanza per quanto di competenza.

PRECISA CHE

il presente provvedimento resta in vigore fino alla messa in sicurezza dei luoghi;

INFORMA CHE

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano, entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.);
- straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (CENTOVENTI) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.).

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 302 IN DATA 23-07-2024

Oggetto: Adozione misure contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 54 comma 4 D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii, nonché ex art. 192 d.lgs. 152/2006 volte a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi nell'immobile sito in Como [REDACTED]

Il Sindaco

Il Sindaco

Premesso che con nota protocollata 94024 del 21/05/2024 il Comando Polizia Locale di Como notificava alla società [REDACTED], proprietaria dell'immobile sito in Como – [REDACTED] sez. BOR FG. 8 mappale 4965 del catasto fabbricati comunicazione di avvio del procedimento “*ai sensi dell'articolo 7 e 8 della legge 241/90, finalizzato all'adozione di misure atte a prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, ex art. 54 comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii., nonché ex art. 192 d.lgs. 152/2006. Nello specifico azioni di contrasto ai fenomeni d'incuria e degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi*”.

Precisato che tale procedimento amministrativo veniva aperto anche sulla base della nota della Prefettura di Como – Ufficio Territoriale del Governo, protocollata con numero 55294 del 12/03/2024 che sollecitava la responsabilizzazione della proprietà dell'immobile in parola, chiedendo di prescrivere a quest'ultima “*ogni iniziativa utile a prevenire le intrusioni di estranei e la possibile commissione di altri illeciti, al fine di garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità*” e sottolineava la necessità di valutare i provvedimenti sindacali del caso;

Atteso che con nota protocollata 99375 del 30/05/2024, giunta per conoscenza alla scrivente Amministrazione a seguito della comunicazione di apertura del procedimento del 21/05/2024, la medesima [REDACTED], invitava la Società [REDACTED] in qualità di locatrice finanziaria del compendio a procedere alle “*opportune attività finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza*”;

Considerato che, come descritto nell'avvio del procedimento, la Polizia Locale di Como e le Forze di Polizia intervenivano ripetutamente presso l'immobile in oggetto, accertando il protrarsi do insediamento da parte di ignoti, con conseguente abbandono di rifiuti e nocumento alla sicurezza urbana;

Visto che da ultimo, la Polizia Locale di Como con relazione 153/2024 riferiva delle attività coordinate dalla Questura di Como, svolte in data 23.04.2024 ancora una volta resesi necessarie presso il citato immobile, sito in Como – [REDACTED], poiché nuovamente oggetto di occupazione da parte di ignoti che ivi creavano giacigli di fortuna, abbandonandovi rifiuti di vario tipo, anche di tipo pericoloso (RAEE);

Dato atto che il Comando Polizia Locale di Como:

Con la comunicazione di avvio del procedimento di cui sopra notificava che:

- a. In relazione all'art. 192 co. 3 del d.lgs. 152/2006 *"Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 (abbandono di rifiuti), chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate."*
- b. In relazione all'art. 9 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Como: *"i locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati. Su tutto il territorio comunale le vetrine e i locali interni dei negozi, dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali in genere, che si trovino anche temporaneamente in stato di inattività o dismessi, devono essere tenuti puliti e in ordine."*
- c. In relazione all'art 17 co 2 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Como: *"Gli edifici in disuso devono essere mantenuti in sicurezza ed in stato decoroso. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, anche chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso"*.

Tenuto Conto che con l'intervento effettuato in data 23.07.2024 ha *de facto* accertato che il detentore dell'immobile, nonostante tutte le attività sopra descritte non ha svolto sufficienti attività di vigilanza sull'area, rendendosi altresì responsabile dell'inosservanza delle norme di legge sopra citate;

Considerato altresì che, le attività d'indagine svolte dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale di Como in data 23.07.2024, permettevano di accertare anche la violazione di ulteriori precetti penali di varia

natura e che l'accesso e la frequentazione "*sine titulo*" di tali soggetti senza fissa dimora, ovvero dediti ad attività illecita, compromettono la sicurezza degli abitati vicini.

Precisato che la questione tratteggiata, a giudizio di questa Autorità, compromette la sicurezza urbana, quale deterioramento della fruibilità degli spazi dell'intera area contigua allo stabile in narrativa, complessivo scadimento della qualità urbana in una zona altamente residenziale e diminuzione della sicurezza percepita. Lo status quo costituisce anche fattore propedeutico a fenomeni di accattonaggio, violenza legati anche all'abuso di alcool e vandalismi;

Considerato, altresì, che le criticità richiamate devono essere affrontate ed analizzate, anche nel contesto del principio di leale cooperazione tra i diversi soggetti della Repubblica, dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, onde valutare quali manifestazioni delle citate attività anche non considerate dalla legge penale, siano connesse allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina allo spaccio delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope;

Rilevato che:

- nelle more del coinvolgimento dei diversi livelli decisionali che attengono alla tematica della sicurezza urbana, della polizia amministrativa e dell'ordine e della sicurezza pubblica, attesi gli avvenimenti del 23/07/2024 si rende necessario disporre, con provvedimento contingibile, le misure immediate per fronteggiare la situazione che assume carattere emergenziale;
- le azioni da porre in campo – benché extra ordinem - devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti;
- il fine da realizzare consiste nell'attivazione di misure contingibili ed urgenti per la riduzione del degrado e delle condizioni d'isolamento in cui versa una porzione di territorio cittadino, ove anche attraverso la protrazione di un'illecita occupazione d'immobili possono generarsi fattori criminali relevantissimi;
- la mancata interposizione di poteri straordinari crea il concreto pericolo dell'innescarsi di situazioni violente, tra persone di etnie diverse, con rischio di scivolamento in fenomeni d'intolleranza razziale;

Atteso che in data 23.07.2024, il legale rappresentante di [REDACTED], avente partita iva [REDACTED] con sede in Como [REDACTED], si presentava presso l'Unità Immobiliare in parola, alle Forze di Polizia ivi presenti quale locatore finanziario del suddetto immobile e dichiarandosi suo effettivo detentore da qualche settimana;

Individuata dunque, alla luce di quanto sopra esposto, nella Società [REDACTED] l'effettiva società detentrica dell'immobile, responsabile delle attività di vigilanza e ripristino sullo stesso;

Ritenuto di poter sviluppare misure di salvaguardia destinate ad incidere sul recupero delle regole di vita civile di cui è allo stato avvertito uno smarrimento ed un connesso grave pericolo della sicurezza urbana, collegando i poteri straordinari ed eccezionali di cui dispone il Sindaco da ultimo con le leggi n° 48 del 18 aprile 2017 e n° 132 del 01 dicembre 2018;

Visti:

- l'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;
- la legge n° 48 del 18 aprile 2017
- la legge n° 132 del 01 dicembre 2018;
- l'articolo 192 del decreto legislativo 152 del 03 aprile 2006;
- la legge 07 agosto 1990 n° 241 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere positivo di regolarità tecnica - amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni.

ORDINA

A [REDACTED], rappresentante [REDACTED]

1. di **compiere** immediatamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica della presente, le azioni indispensabili, anche di tipo strutturale, finalizzate ad impedire ogni indebita intrusione all'interno del sito rendendo inaccessibili sia il corpo del fabbricato che l'area di pertinenza esterna al confine con la proprietà pubblica e privata;
2. di **sgomberare** prontamente eventuali persone abusivamente reintrodotti laddove ne sia riscontrata la presenza al momento dell'accesso per compiere le opere di cui al capoverso precedente;
3. di **provvedere alla pulizia** e al conferimento dei rifiuti ivi presenti in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 152 del 03 aprile 2006 "Testo unico Ambiente";
4. agli occupanti, anche se non puntualmente identificati, in relazione alla natura "sine titolo" dell'occupazione, di lasciare liberi da cose o persone l'area con effetto immediato.

AVVERTE CHE

la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza è soggetta, fatti salvi eventuali ed ulteriori illeciti amministrativi e penali che si dovessero sorgere, alla sanzione di cui all'articolo 650 codice penale e dell'art. 192 del D.lgs. 152/06.

Responsabile del procedimento di esecuzione è il Comandante Polizia Locale di Como.

Il proprietario, ovvero chi ha la disponibilità giuridica dell'immobile, in sede di prima verifica ed accesso sarà assistito dalla Polizia Locale che, identificati eventuali occupanti, provvederà al deferimento degli stessi all'Autorità Giudiziaria, oltre che ai sensi del precedente capo per ogni altra disposizione di legge che appaia violata al momento dell'identificazione.

In caso di mancata adesione spontanea, in sede di primo accesso, con il presente atto si anticipa diffida all'esecuzione entro il terzo giorno successivo, con espressa avvertenza che il secondo accesso sarà assistito dalla sufficiente forza pubblica per garantire l'esecuzione coatta del presente provvedimento.

INFORMA CHE

La presente Ordinanza:

- Viene notificata all'interessato mediante il servizio postale o altre idonee modalità;
- Viene resa nota tramite la pubblicazione per 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio del Comune di Como, nonché sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013;

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che l'Ufficio competente è il Comando Polizia Locale di Como e il responsabile del procedimento di esecuzione è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, Dott. Vincenzo Aiello.

MANDA

1. al Prefetto della Provincia di Como per il coordinamento delle Forze di Polizia in ordine alle competenze di prevenzione e controllo che si ritenga necessario apprestare per il completamento integrato delle misure di sicurezza urbana dal punto di vista dell'azione di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 4 del decreto legislativo 267/2000, e per l'eventuale trattazione del tema oggetto della presente ordinanza in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
2. al Sig. Questore della Provincia di Como;

COMUNICA CHE

1. il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio online.
2. il presente provvedimento ha vigenza dalla data di conseguimento dell'efficacia fino alla sua revoca formale o alla decadenza connessa alla attestazione di avvenuta esecuzione.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano, entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.);
- straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (CENTOVENTI) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.).

FORMULA ESECUTORIETA'

Ai sensi dell'articolo 21- ter della legge 241/90, così come modificato dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, qualora l'interessato non ottemperi con le modalità ed i tempi indicati dalla presente ordinanza, l'Amministrazione Comunale si riserva a provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori avviando l'azione di recupero coattivo delle spese sostenute secondo le modalità previste dalla legge.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 23-07-2024

Il Responsabile del servizio

Aiello Vincenzo



Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **Adozione misure contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 54 comma 4 D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii, nonché ex art. 192 d.lgs. 152/2006 volte a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi nell'immobile sito in Como** [REDACTED]

[REDACTED] è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 24-07-2024 al 07-08-2024.

Como, 08-08-2024

Il Responsabile

Consiglia Mello



UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealboptetorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 302 del 23-07-2024 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 08-08-2024 ora 8:33:52 - COPIA AUTENTICA AI
SENSI DELL'ART. 23 DEL
D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 53f42ac0b860de54f364816af30f5731



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 369 IN DATA 25-09-2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 10° E MESCITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 HELLAS VERONA F.C. DEL 29.09.2024

Il Sindaco

IL SINDACO

Premesso che: domenica 29 settembre 2024, alle ore 15:00, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – Hellas Verona F.C., sesta giornata del campionato di serie A – Enilive;

Premesso altresì che: l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale al n. 171223 del 23/09/2024, il Sig. Questore di Como – Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva di emettere un provvedimento che vietasse la *"somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 10°, nonché la mescita di bevande in contenitori di vetro, per i chioschi ubicati all'interno dell'impianto Sportivo "Sinigaglia", nei confronti di tutti gli esercizi, anche della grande distribuzione, siti*

nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo e comunque per i locali pubblici compresi nelle seguenti vie: viale Masia, viale Rosselli, via Puecher, p.le Somaini, Giardini a lago Mafalda di Savoia, nella fascia oraria dalle ore 12:00 alle 18.00 della giornata interessata dall'evento";

2. la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

Ritenuto alla luce di quanto sopra espresso e per motivi di ordine pubblico, emettere dalle ore 12.00 alle ore 18.00 della giornata interessata dall'evento per i chioschi ubicati all'interno dell'impianto sportivo "Sinigaglia", per i locali pubblici di Viale Masia, Viale Rosselli, Viale Puecher, P.le Somaini, Giardini a lago Mafalda di Savoia e, comunque, nei confronti di tutti gli esercizi, anche della grande distribuzione, situati nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso un provvedimento di divieto di:

- somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
- miscita di bevande in contenitori di vetro;

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";*

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – Hellas Verona F.C. che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 29/09/2024 alle ore 15:00;

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del giorno 29 settembre 2024:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché comunque nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di: - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°.
- effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.
2. Ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

- A) la presente ordinanza:
- sarà resa nota tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Como;
 - sarà notificata alle imprese interessate;
 - sarà trasmessa in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
 - sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013;
- B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale Commissario Capo Coord. dott. Sergio D'ANGELO;
- C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso: - giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010); - straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

INCARICA

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 24-09-2024

Il Responsabile del servizio

Aiello Vincenzo



Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 10° E MESCITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 HELLAS VERONA F.C. DEL 29.09.2024** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 25-09-2024 al 09-10-2024.

Como, 10-10-2024

Il Responsabile

Consiglia Mello



UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealboptetorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 369 del 25-09-2024 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 10-10-2024 ora 8:09:03 - COPIA AUTENTICA AI
SENSI DELL'ART. 23 DEL
D.LGS. 82/2005 IMPRONTA e50ea5767b5b4415322a0381001e1330



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 403 IN DATA 16-10-2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 10° E MESCITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 PARMA CALCIO 1913 DEL 19.10.2024.

Il Sindaco

Premesso che: sabato 19 ottobre 2024, alle ore 15:00, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – Parma Calcio 1913, ottava giornata del campionato di serie A – Enilive;

Premesso altresì che: l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Considerato che:

1. con le note assunte al Protocollo Generale con n. 187478 e 187907 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva di emettere un provvedimento atto a vietare la *"somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 10°, nonché la mescita di bevande in contenitori di vetro, per i chioschi ubicati all'interno dell'impianto Sportivo "Sinigaglia", nei confronti di tutti gli esercizi, anche della grande distribuzione, siti nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo e comunque per i locali pubblici compresi nelle seguenti vie: viale*

*Masia, viale Rosselli, via Puecher, p.le Somaini, Giardini a lago Mafalda di Savoia, nella fascia oraria dalle ore 12:00 alle 18.00 della giornata interessata dall'evento". Nella richiesta in parola erano espressamente escluse le aree non asservite a pubblico esercizio che insistono nell'area stadio, non effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. *hospitality*);*

2. la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso e per motivi di ordine pubblico, di emettere dalle ore 12.00 alle ore 18.00 della giornata interessata dall'evento, per i chioschi ubicati all'interno dell'impianto sportivo "Sinigaglia", per i locali pubblici di Viale Masia, Viale Rosselli, Viale Puecher, P.le Somaini, Giardini a lago Mafalda di Savoia e, comunque, nei confronti di tutti gli esercizi, anche della grande distribuzione ed escluse le aree non adibite a pubblico esercizio, (ove non viene effettuata la c.d. somministrazione), situati nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso un provvedimento di divieto di:

- somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
- miscita di bevande in contenitori di vetro;

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – Parma Calcio 1913. che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 19.10.2024 alle ore 15:00;

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del giorno 19 ottobre 2024:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di: - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;

- effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cf. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907;

2. Ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

- A) Copia del provvedimento:
 - sarà notificato alle imprese interessate;
 - sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
 - sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como;
- B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale Commissario Capo Coord. dott. Sergio D'ANGELO;
- C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso: - giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);

- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

INCARICA

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 15-10-2024

Il Responsabile del servizio

Aiello Vincenzo



Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 10° E MESCITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 PARMA CALCIO 1913 DEL 19.10.2024.** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 16-10-2024 al 30-10-2024.

Como, 31-10-2024

Il Responsabile

Consiglia Mello



UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealboptetorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 403 del 16-10-2024 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 31-10-2024 ora 11:36:21 - COPIA AUTENTICA
AI SENSI DELL'ART. 23 DEL
D.LGS. 82/2005 IMPRONTA aec60c385c3d85a319c6c69ff1707483



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 417 IN DATA 23-10-2024

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente a tutela della sicurezza delle persone e della circolazione stradale a seguito di cedimento di parte di un muro perimetrale di un immobile privato, verificatosi in Como - [REDACTED]

Il Sindaco

Il Sindaco

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente a tutela della sicurezza delle persone e della circolazione stradale a seguito di cedimento di parte di un muro perimetrale di un immobile privato, verificatosi in Como – [REDACTED]

Premesso che in data 23/10/2024, alle ore 16.00 circa, a seguito di segnalazione del Comando Vigili del Fuoco di Como si appurava che in Como [REDACTED] si era verificato il cedimento di parte di un muro perimetrale del fabbricato ivi situato, con caduta di calcinacci sulla sede stradale;

Considerato che in esito ai sopralluoghi effettuati da personale dei Vigili del Fuoco, dell'Area tecnica comunale e della Polizia Locale, risultava che a seguito di tale evento non era possibile garantire, per ragioni di sicurezza e incolumità degli utenti della strada, il passaggio di ulteriori veicoli e pedoni;

Atteso che sulla facciata opposta a dove era avvenuto il crollo in data odierna, l'immobile si trova in adiacenza al Torrente Cosia, afferente al "Reticolo Idraulico Principale" – di competenza di Regione Lombardia – UTR Insubria;

Rilevato che le condizioni dell'immobile sopra descritte, se non risolte con urgenza, possano peggiorare estendendosi ulteriormente;

Ritenuto di dover intervenire a tutela della sicurezza delle persone, delle cose e della circolazione stradale con provvedimenti contingibili ed urgenti;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale;

Visto l'articolo 54 c. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti;

ORDINA

fino alla completa messa in pristino dello stato dei luoghi

■ L'interdizione al traffico veicolare e pedonale di ■
■

■ al proprietario dell'immobile, ■

- ■ l'immediata verifica delle condizioni di sicurezza dello stabile in parola e la messa in opera di tutte le attività tecniche del caso tese alla riapertura della strada in sicurezza

INFORMA CHE

La presente Ordinanza viene resa nota tramite:

1. la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Como, nonché sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013;
2. trasmissione agli organi di informazione locale;
3. notifica agli interessati.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che l'Ufficio competente è il Comando Polizia Locale di Como e il Responsabile del Procedimento è il Comandante la Polizia Locale dott. Vincenzo Aiello.

DEMANDA

Al Comando Polizia Locale, al S.U.E. - Servizio infrazioni edilizie, al Settore Opere Pubbliche - Servizio strade, al Settore Ambiente – Difesa del Suolo – Acque Meteoriche ed alle F.F.O.O. la vigilanza per quanto di competenza.

Al Settore Opere Pubbliche – Servizio Strade, l'apposizione della dedicata segnaletica per le deviazioni stradali da attuarsi al fine dell'adozione della presente.

PRECISA CHE

il presente provvedimento resterà in vigore fino alla messa in sicurezza dei luoghi;

INFORMA CHE

La presente sarà trasmessa a mezzo PEC A:

- La Prefettura – UTR di Como
- Al Comando Vigili del Fuoco di Como
- A Regione Lombardia – UTR Insubria, sede di Como

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano, entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.);
- straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (CENTOVENTI) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.).

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 23-10-2024

Il Responsabile del servizio

Aiello Vincenzo

Regolarita' tecnica ORDINANZE numero 417 del 23-10-2024 firmato digitalmente da VINCENZO AIELLO il 23-10-2024 ora 16:23:29 - COPIA AUTENTICA AI
SENSI DELL'ART. 23 DEL
D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 3b7156bf8fee9ff339875569754209f9



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 426 IN DATA 28-10-2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 10° E MESCITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 S.S. LAZIO DEL 31.10.2024

Il Sindaco

Premesso che: giovedì 31 ottobre 2024, alle ore 20:45, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – S.S. Lazio, decima giornata del campionato di serie A – Enilive;

Premesso altresì che: l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Considerato che:

1. con le note assunte al Protocollo Generale con n. 196095 del 28.10.24 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva di emettere un provvedimento atto a "vietare la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 10°, nonché la mescita di bevande in contenitori di vetro, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 31 ottobre 2024 all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici

esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907".

2. la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso e per motivi di ordine pubblico, di adottare dalle ore 18.00 alle ore 24.00 della giornata interessata dall'evento, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:

- somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
- miscita di bevande in contenitori di vetro;

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – Parma Calcio 1913. che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 19.10.2024 alle ore 15:00;

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del giorno 31 ottobre 2024:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di: - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
- effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907;

2. Ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

- A) Copia del provvedimento:
 - sarà notificato alle imprese interessate;
 - sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
 - sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.
- B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale Commissario Capo Coord. dott. Sergio D'ANGELO.
- C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso: - giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni

dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);

- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

INCARICA

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 28-10-2024

Il Responsabile del servizio

Aiello Vincenzo



Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 10° E MESCITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 S.S. LAZIO DEL 31.10.2024** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 28-10-2024 al 11-11-2024.

Como, 22-11-2024

Il Responsabile

Consiglia Mello



UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealboptorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 426 del 28-10-2024 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 22-11-2024 ora 10:58:45 - COPIA AUTENTICA
AI SENSI DELL'ART. 23 DEL
D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 266d1ac826c2bff5e25eceed3a15a549



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 470 IN DATA 18-11-2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 10° E MESCITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 ACF FIORENTINA DEL 24.11.2024.

Il Sindaco

Il Sindaco

Premesso che: domenica 24 novembre 2024, alle ore 15:00, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – ACF Fiorentina, tredicesima giornata del campionato di serie A – Enilive;

Premesso altresì che: l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 205419 del 12.11.24 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva di emettere un provvedimento atto a "vietare la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 10°, nonché la mescita di bevande in contenitori di vetro, dalle ore 13.00 alle ore 18.00 del 24 novembre 2024 all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei

pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907".

2. la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso e per motivi di ordine pubblico, di adottare dalle ore 13.00 alle ore 18.00 della giornata interessata dall'evento, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:

- somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
- miscita di bevande in contenitori di vetro;

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – ACF Fiorentina che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 24.11.2024 alle ore 15:00;

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 del giorno 24 novembre 2024:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di: - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
- effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907;

2. Ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

- A) Copia del provvedimento:
 - sarà notificato alle imprese interessate;
 - sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
 - sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.
- B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale Commissario Capo Coord. dott. Sergio D'ANGELO.
- C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

INCARICA

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 18-11-2024

Il Responsabile del servizio

Aiello Vincenzo



Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 10° E MESCITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 ACF FIORENTINA DEL 24.11.2024.** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 18-11-2024 al 02-12-2024.

Como, 04-12-2024

Il Responsabile

Consiglia Mello



UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealboptorionline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 470 del 18-11-2024 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 04-12-2024 ora 10:04:12 - COPIA AUTENTICA
AI SENSI DELL'ART. 23 DEL
D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 9de02c232d81194c21420d36722163fc



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 480 IN DATA 25-11-2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 10° E MESCITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907-AC MONZA DEL 30.11.2024.

Il Sindaco

Premesso che: sabato 30 novembre 2024, alle ore 15:00, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – AC Monza, quattordicesima giornata del campionato di serie A – Enilive;

Premesso altresì che: l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 212807 del 22.11.24 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva di emettere un provvedimento atto a *"vietare la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 10°, nonché la mescita di bevande in contenitori di vetro, dalle ore 13.00 alle ore 18.00 del 30 novembre 2024 all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della*

grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907".

2. la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso e per motivi di ordine pubblico, di adottare dalle ore 13.00 alle ore 18.00 della giornata interessata dall'evento, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:

- somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
- miscita di bevande in contenitori di vetro;

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – AC Monza che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 30.11.2024 alle ore 15:00;

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Dalle ore 13.00 alle ore 18.00 del giorno 30 novembre 2024:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di: - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
- effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907;

2. Ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

- A) Copia del provvedimento:
 - sarà notificato alle imprese interessate;
 - sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
 - sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.
- B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale Commissario Capo Coord. dott. Sergio D'ANGELO.
- C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso: - giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010); - straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

INCARICA

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 25-11-2024

Il Responsabile del servizio

Aiello Vincenzo



Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 10° E MESCITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907-AC MONZA DEL 30.11.2024.** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 26-11-2024 al 10-12-2024.

Como, 11-12-2024

Il Responsabile

Consiglia Mello



UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealboptetorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 480 del 25-11-2024 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 11-12-2024 ora 9:51:12 - COPIA AUTENTICA AI
SENSI DELL'ART. 23 DEL
D.LGS. 82/2005 IMPRONTA c1201af9a46d91ee7f51cf15d4749b13



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 498 IN DATA 09-12-2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 10° E MESCITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 - AS ROMA DEL 15.12.2024

Il Sindaco

Premesso che: domenica 15 dicembre 2024, alle ore 18:00, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – AS Roma, sedicesima giornata del campionato di serie A – Enilive;

Premesso altresì che: l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 221432 del 04.12.24 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva di emettere un provvedimento atto a *"vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e mescita di bevande in contenitori di vetro, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del giorno 15 dicembre 2024, all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della*

grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907".

2. la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso e per motivi di ordine pubblico, di adottare dalle ore 16.00 alle ore 21.00 della giornata interessata dall'evento, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:

- somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
- miscita di bevande in contenitori di vetro;

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – AS Roma che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 15.12.2024 alle ore 18:00;

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del giorno 15 dicembre 2024:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di: - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
- effettuare la mescita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907;

2. Ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

- A) Copia del provvedimento:
 - sarà notificato alle imprese interessate;
 - sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
 - sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.
- B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale Commissario Capo Coord. dott. Sergio D'ANGELO.
- C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso: - giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010); - straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

INCARICA

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 09-12-2024

Il Responsabile del servizio

Aiello Vincenzo



Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 10° E MESCITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 - AS ROMA DEL 15.12.2024** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 10-12-2024 al 24-12-2024.

Como, 07-01-2025

Il Responsabile

Consiglia Mello



UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealboptetorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 498 del 09-12-2024 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 07-01-2025 ora 9:53:00 - COPIA AUTENTICA AI
SENSI DELL'ART. 23 DEL
D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 1904fd7f2f69392d1c0ad9067bfba3a6



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 510 IN DATA 19-12-2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 10° E MESCITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 US LECCE DEL 30.12.2024

Il Sindaco

Premesso che: lunedì 30 dicembre 2024, alle ore 18:30, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – US Lecce, diciottesima giornata del campionato di serie A – Enilive;

Premesso altresì che: l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 230300 del 18.12.24 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva di emettere un provvedimento atto a *"vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e mescita di bevande in contenitori di vetro, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del giorno 30 dicembre 2024, all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti*

nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907".

2. la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso e per motivi di ordine pubblico, di adottare dalle ore 16.00 alle ore 21.00 della giornata interessata dall'evento, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:

- somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
- miscita di bevande in contenitori di vetro;

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – US Lecce che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 30.12.2024 alle ore 18:30;

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del giorno 30 dicembre 2024:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di: - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
- effettuare la mescita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907;

2. Ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

- A) Copia del provvedimento:
 - sarà notificato alle imprese interessate;
 - sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
 - sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.
- B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale Commissario Capo Coord. dott. Sergio D'ANGELO.
- C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso: - giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010); - straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

INCARICA

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 18-12-2024

Il Responsabile del servizio

Aiello Vincenzo



Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 10° E MESCITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 US LECCE DEL 30.12.2024** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 19-12-2024 al 02-01-2025.

Como, 07-01-2025

Il Responsabile

Consiglia Mello



UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealboptorionline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 510 del 19-12-2024 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 07-01-2025 ora 10:21:05 - COPIA AUTENTICA
AI SENSI DELL'ART. 23 DEL
D.LGS. 82/2005 IMPRONTA f9f1aefa14d7a801b2d1cc1e5191d57b



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 515 IN DATA 30-12-2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI DETENZIONE DI CONTENITORI IN VETRO NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN SILVESTRO CAPODANNO 2025

Il Sindaco

Il Sindaco

Premesso che nella notte fra martedì 31 dicembre 2024 e mercoledì 01 gennaio 2025 ricorreranno i consuetudinari festeggiamenti per la fine del corrente anno 2024 e l'inizio del nuovo anno 2025, in occasione della c.d. notte di San Silvestro;

Premesso altresì che in relazione a tale evento il Comune di Como bandiva uno specifico avviso per eventuali concessionari terzi, intenzionati a organizzare uno spettacolo pirotecnico nel primo bacino del Lago di Como;

Atteso che in relazione a tale evento, risultava aggiudicatario di tale concessione il soggetto che presentava domanda con *ID VNTLCN69H04G388A-23052024-1401M*;

Precisato che il Direttore del Settore Commercio – SUAP – SUEVCo – PATRIMONIO – SPORT, Servizio SUAP dott. Valentino Chiarion, con comunicazione P.G. 203700 del 11/11/2024 avviava il procedimento con conferenza dei servizi in forma semplificata e asincrona ex art. 14 bis della L. 241/1990 al fine di provvedere al rilascio dell'autorizzazione ex art 75 R.D. 19/06/1931 e ss.mm.ii. per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico nel primo bacino del Lago di Como;

Verificato che tale procedimento si concludeva positivamente col rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dei fuochi pirotecnici;

Atteso che a causa anche del clima di fisiologica eccitazione che caratterizzerà la serata, le persone potrebbero essere indotte a ridurre la normale soglia di attenzione, determinando situazioni di potenziale pericolo per l'ordine pubblico, tenuto conto dell'elevato numero di presenze in città con contestuale dell'incremento generale di fruitori di spazi pubblici fino a tarda notte;

Considerato che l'Autorità preordinate a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica sul territorio provinciale, Prefettura di Como e Questura di Como, richiedevano di assumere provvedimenti contingibili tesi a garantire la pubblica incolumità a rafforzamento del quadro unitario di servizi di presidio del territorio;

Dato atto altresì che:

- tutte le misure di safety e security, in relazione alla tabella del rischio diffusa dal Ministero dell'Interno N. 11001/110(10) del 28 luglio 2017, come integrato e ampliato nella circolare del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 sono poste a carico dell'organizzatore, che ha già predisposto una propria pianificazione, esaminata in sede di SUEVCO e inviata alla Prefettura di Como, alla Questura di Como e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como;
- Il Comandante la Polizia Locale di Como ha adottato una specifica ordinanza viabilistica tesa a preservare ulteriormente le aree del territorio comunale interessate dallo spettacolo pirotecnico che avrà luogo nel primo bacino del Lago di Como;

Ritenuto alla luce di quanto sopra, che per motivi di salvaguardia della pubblica incolumità, i contenitori in vetro, qualora detenuti nelle aree a grande afflusso di persone, possano costituire grave pericolo per la sicurezza delle persone;

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento *extra ordinem* stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

VISTI

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione, R.D. del 06.05. 1940, n° 635;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento a tutto il territorio comunale dalle ore 20.00 del 31/12/2024 e sino alle ore 06.00 del 01/01/2025;

ORDINA

1. Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. **nelle aree pubbliche e aperte al pubblico di tutto il territorio comunale, dalle ore 20.00 del 31/12/2024 e sino alle ore 06.00 del 01/01/2025, IL DIVIETO DI DETENZIONE DI CONTENITORI IN VETRO di qualsiasi tipologia e capienza.**

PRECISA

I pubblici esercizi potranno somministrare bevande in contenitori e bottiglie di vetro ai propri clienti, purché non si configuri una vendita per asporto che è vietata;

PRECISA ALTRESI'

Vengono fatti salve le prescrizioni:

1. del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.PS, R.D. del 06.05. 1940, n° 635, in particolare l'articolo 151 che vieta di portare strumenti - oggetti atti ad offendere, di gettare materie imbrattanti o pericolose e di molestare le persone;

2. del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 01/07/2019, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 del 30/9/2020 e 36 in data 27/10/2022, nello specifico l'articolo 13 comma 7, ovvero il divieto di far esplodere giochi pirici arrecando disturbo alla quiete delle persone, fatte salve le manifestazioni autorizzate e il giorno di Capodanno

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

DEMANDA

Agli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale e gli Agenti tutti della Forza Pubblica l'incarico di fare osservare la presente ordinanza;

INVIA

Copia del presente provvedimento viene trasmesso:

- al Sig. Prefetto di Como;
- al Sig. Questore della Provincia di Como;
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri; □ al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

INFORMA CHE

- a) sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.
- b) inviata agli organi di informazione per una più capillare conoscenza
- c) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale dott. Vincenzo AIELLO.
- d) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
 - straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 30-12-2024

Il Responsabile del servizio

Aiello Vincenzo



Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI DETENZIONE DI CONTENITORI IN VETRO NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN SILVESTRO CAPODANNO 2025** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 30-12-2024 al 13-01-2025.

Como, 14-01-2025

Il Responsabile

Consiglia Mello



UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealboptetorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 515 del 30-12-2024 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 14-01-2025 ora 9:08:13 - COPIA AUTENTICA AI
SENSI DELL'ART. 23 DEL
D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 1acba31da783e799eb2b2a9b69d4a6e6